

Seminario 20 febbraio 2014

Le modifiche della giustizia minorile
dal 7 febbraio 2014

l. n.219/2012 riconoscimento figli
naturali

d.lgs. n.154/2013 revisione
disposizioni in materia di filiazione

Il diritto di famiglia e minorile nella legislazione interna

- Il Codice Civile (1942)
- La Costituzione (1948)
- L'adozione «speciale» (1967)
- La riforma del diritto di famiglia (1975)
- La legge sull'adozione e l'affido familiare (1983) e le modifiche (2001)
- L'affidamento condiviso (2006)
- L'equiparazione dello stato di figlio (2012- 2013)

La legislazione internazionale

- La convenzione sui diritti dell'infanzia
 - NY 1989
- La convenzione CEDU Roma 1950
- La convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli Strasburgo 1996
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE art. 24
 - (Nizza 2000, Strasburgo 2007)

La giurisdizione civile per le persone, i minorenni e i rapporti familiari fino al 2012

- Tribunale ordinario
 - Separazione/divorzio genitori e affidamento figli
 - Azioni in materia di stato
 - Tutele minori, interdetti, amministrazione sostegno

- Tribunale per i minorenni

Adozione e affidamento familiare

- Provvedimenti sulla potestà (decadenza, limitazione)
- Riconoscimento figli naturali
- Cognome figli naturali
- Affidamento figli genitori non sposati
- Dichiarazione giudiziale genitura
- Autorizzazione matrimonio minorenni

I procedimenti civili avanti al TM

- modifiche processuali intervenute dalla parte degli adulti

difesa tecnica e contraddittorio nel processo civile
(norme processuali l. 149/2001 attive dal 2007)

Modifiche processuali dalla parte del minore

- Diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano (dal 2006)
- Diritto ad essere rappresentato in giudizio in caso di conflitto di interesse con i genitori dal 2007)
- Diritto di difesa nei proc di adottabilità (dal 2007)

Il nuovo regime della filiazione uguale trattamento per i figli

- Dall'art.30 della Costituzione alle norme del 1975
- Riconoscimento dei figli naturali (l.219/2012)
- Revisione delle disposizioni in materia di filiazione (D.lgs. N.154/2013 in vigore dal 7/2/14)
- Uguaglianza per l'affidamento nelle separazioni dei genitori (coniugati e non) (dal 2006)
- Modifiche di competenza TM/TO

Dalla potestà alla responsabilità dei genitori

- Fino al 7 febbraio la normativa riguardante i rapporti tra genitori e figli faceva riferimento alla nozione di “potestà genitoriale” definita come l’insieme di doveri e diritti dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli (art.30 Costituzione).
-
- Oggi, ferma la sostanziale coincidenza di contenuti, il termine potestà è sostituito in tutte le disposizioni da quello di “responsabilità genitoriale” derivato dalla legislazione europea e definito come l’insieme dei diritti e doveri riguardanti la persona e i beni di un minore (compreso il diritto di affidamento e il diritto di visita) di cui è investita una persona fisica o giuridica, in virtù di una disposizione di legge, di una decisione giudiziaria o di un accordo (art.2, n.7 Reg.CE n.2201/2003).

- La nuova normativa integra tutte le disposizioni del codice e delle leggi speciali riguardanti i figli, equiparandoli pienamente qualunque sia la loro origine (da genitori uniti o meno in matrimonio o da adozione) e annullando ogni residua disparità di trattamento sopravvissuta alla riforma del 1975 che aveva mantenuto qualche distinzione tra figli "legittimi" e "naturali"

- Anche l'affidamento/mantenimento dei figli di genitori non sposati diventa di competenza del TO
- Dal punto di vista processuale viene riformulata la normativa sull'affidamento dei figli nella separazione dei genitori, già modificata con la l. 54/2006 (gli art.155- 155 septies Cod Civ sono sostituiti dagli art.337 ter- opties)
- Rimane differenza di rito davanti a TO
- Nell'ambito della separazione ai figli minorenni vengono equiparati i maggiorenni portatori di handicap

- Viene generalizzato l'obbligo di ascolto del minore in ogni procedimento che lo riguarda, escluso soltanto se ritenuto motivatamente dal giudice in contrasto con l'interesse del minore stesso
-
- Viene formalmente introdotta la facoltà del giudice di affidare il figlio a terzi, in caso di temporanea impossibilità di affidarlo ai genitori (art. 337 ter CC)
-
- Viene introdotto un procedimento per garantire e regolamentare il rapporto tra nipoti minorenni e nonni che possono ricorrere al TM quando tale rapporto venga loro impedito (art. 317 bis CC modificato)

- Viene modificata la norma che distribuiva le competenze tra TM e TO (art.38 DA CC)
-
- I provvedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati, già di competenza del TM (art.317 bis CC) sono ormai attribuiti al TO sia pure con diverso rito (camerale)
-
- Viene ridotta la competenza del TM escludendola per i procedimenti limitativi della responsabilità dei genitori quando è pendente un procedimento separativo
-

- Viene ridotta la competenza del TM escludendola per i “procedimenti” limitativi della responsabilità dei genitori (art.333, 336 CC) quando è pendente un procedimento separativo
-
- Per tutta la durata del processo separativo anche per i “provvedimenti” altrimenti di competenza del TM (tra cui art. 330 CC decadenza da potestà/responsabilità genitori) la competenza spetta al TO
- Diversa interpretazione dottrina e giurisprudenza
- Protocollo Brescia

- Il TM rimane competente per tutta la materia adottiva (dichiarazione di adottabilità e procedura di adozione nazionale e internazionale)
-
- E' previsto che nelle procedure per l'adottabilità, il giudice segnali ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (nuovo art.79 bis legge 184/83)

- Competenza passata da TM a TO
- - riconoscimento contestato di figli (art.250 CC)
- - inserimento nella famiglia (art.252 CC)
- - attribuzione cognome (art. 262 CC)
- - dichiarazione giudiziale genitura (art.269 CC)
- - esercizio responsabilità e affidamento figli non spostati (316,317bis CC)

- Competenza rimasta a TM
-
- matrimonio minorenni (art. 84,90 CC)
- responsabilità genitori (art.330,333)
- provvedimenti patrimoniali (art.art. 334,335,371 CC)
- richieste nonni per rapporti con nipotini (nuovo art.317 bis CC)
-
- Non c'è competenza quando c'è contemporaneo procedimento separativo avanti a TO